

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 9 DEL 16-02-2018

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di febbraio alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. All'appello nominale risultano presenti:

Catalini Ilenia	P	TACCARI GILBERTO	P
GALLETTI GIUSEPPE	A	PETRELLI MARIA-LUISA	P
LAMBERTUCCI FABIO	P	PAOLONI ROBERTINO	P
QUINTILI RAOUL	P	VERDICCHIO ALFIO	P
LAMBERTUCCI FEDERICA	P	TIRABASSO ROCCO	A
GASPARRINI CRISTINA	P		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Appignanesi Giuliana
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Catalini Ilenia in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori:

QUINTILI RAOUL

GASPARRINI CRISTINA

PAOLONI ROBERTINO

Soggetta a controllo N

Immediatamente eseguibile S

**COMUNE DI LORO PICENO
(Provincia di Macerata)**

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/02/2018

Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267

OGGETTO DELIBERA: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO
2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49,1°c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato
documento istruttorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
III SETTORE
Dott.ssa Federica Paoloni

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 Novembre 2017 con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali (G.U. Serie Generale n.285 del 06.12.2017);

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 37, della legge n. 205/2017 che conferma anche per l'anno 2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che le attuali aliquote sono le seguenti:

Tipologia	Aliquota in vigore
Aliquota ordinaria	0.9%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze non escluse: - detrazione 200,00 euro	0.5%
Immobili categoria D (esclusi i fotovoltaici) posseduti ma non utilizzati da imprese artigiane iscritte al relativo Albo della Camera di Commercio	0.8%
Immobili di categoria C e D posseduti ed utilizzati da imprese artigiane iscritte al relativo Albo della Camera di Commercio	0.76%
Immobili C1 (negozi) posseduti ed utilizzati da imprese che vi esercitano l'attività di commercio	0.76%
Immobili (comprese le pertinenze) concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, purché residenti con un autonomo nucleo familiare	0.82%
Impianti fotovoltaici a terra	1.06%
Aree fabbricabili diverse dalle zone C (di espansione residenziale)	0.8%
Aree fabbricabili zone C (di espansione residenziale)	0.96%

non avvalendosi della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

DATO ATTO che:

- l'art. 48 c. 16 del D.L. 189 del 17/10/2016, convertito con modificazioni, dalla L. 15/12/2016, nr. 229, prevede l'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, distrutti od oggetto di ordinanza sindacale o di sgombero, dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, nr. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013 nr. 143, a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31.12.2020;
- l'articolo 48, co.10 del D.L. 189 del 17/10/2016, convertito con modificazioni, dalla L. 15/12/2016, nr. 229, e s.m.i ha fissato al 31 dicembre 2017 il termine per la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari;
- l'articolo 48, co.11 del D.L. 189 del 17/10/2016, convertito con modificazioni, dalla L. 15/12/2016, nr. 229, e s.m.i prevede quanto segue. *“La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 31 maggio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;”*

Accertato che il gettito IMU 2017 è stato solo in parte incassato per effetto delle disposizioni sopra richiamate e che il gettito relativo agli immobili dichiarati inagibili a seguito del sisma viene ristorato dallo Stato;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 25/07/2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni e integrazioni;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 in data 27/12/2017, immediatamente eseguibile;

ACCERTATO, dunque, che, anche al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e assicurare una corretta gestione di tutta l'attività amministrativa nel corso del corrente anno, appare inevitabile ricorrere all'adozione di misure volte a sostenere, adeguatamente, le finanze comunali, confermando le attuali aliquote per le fattispecie soggette a tassazione;

Ritenuto pertanto confermare per l'anno 2018, le attuali aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria;

Considerato che le previsioni potranno subire delle modifiche alla luce degli incassi effettivi e dei ristori imu che lo Stato assegnerà a questo Ente, avendo per il corrente anno quantificato tale rimborso solo in via provvisoria;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *"Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille"*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*;
- il già citato articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, che alla lettera b) consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015; anche per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato l'aumento di che trattasi, possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017, come previsto dall' art. 1, comma 37, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto approvare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Tipologia	Aliquota in vigore
Aliquota ordinaria	0.9%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze non escluse: - detrazione 200,00 euro	0.5%
Immobili categoria D (esclusi i fotovoltaici) posseduti ma non utilizzati da imprese artigiane iscritte al relativo Albo della Camera di Commercio	0.8%

Immobili di categoria C e D posseduti ed utilizzati da imprese artigiane iscritte al relativo Albo della Camera di Commercio	0.76%
Immobili C1 (negozi) posseduti ed utilizzati da imprese che vi esercitano l'attività di commercio	0.76%
Immobili (comprese le pertinenze) concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, purché residenti con un autonomo nucleo familiare	0.82%
Impianti fotovoltaici a terra	1.06%
Aree fabbricabili diverse dalle zone C (di espansione residenziale)	0.8%
Aree fabbricabili zone C (di espansione residenziale)	0.96%

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2017, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, nonché del ristoro imu per l'esenzioni riconosciute agli immobili inagibili a seguito del sisma, il gettito IMU stimato per l'anno 2018 ammonta a € 355.000,00, a cui si aggiunge la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€ 99.890,82);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei

termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 30.03.2006, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ciascuno per la propria competenza, dal Responsabile del settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE AL CONSIGLIO

1. di approvare, per **l'anno di imposta 2018**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Tipologia	Aliquota in vigore
Aliquota ordinaria	0.9%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze non escluse: - detrazione 200,00 euro	0.5%
Immobili categoria D (esclusi i fotovoltaici) posseduti ma non utilizzati da imprese artigiane iscritte al relativo Albo della Camera di Commercio	0.8%
Immobili di categoria C e D posseduti ed utilizzati da imprese artigiane iscritte al relativo Albo della Camera di Commercio	0.76%
Immobili C1 (negozi) posseduti ed utilizzati da imprese che vi esercitano l'attività di commercio	0.76%
Immobili (comprese le pertinenze) concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, purché residenti con un autonomo nucleo familiare	0.82%
Impianti fotovoltaici a terra	1.06%

Aree fabbricabili diverse dalle zone C (di espansione residenziale)	0.8%
Aree fabbricabili zone C (di espansione residenziale)	0.96%

2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;
3. di stimare in € 355.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 99.890,82 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, rettificando tale previsione nel corso dell'anno sulla base del ristoro che lo Stato riconoscerà all'Ente per il mancato gettito sugli immobili dichiarati inagibili a seguito del sisma,
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere,

SI PROPONE AL CONSIGLIO

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

VERBALE DI SEDUTA

Relativamente al punto all'ODG:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2018

il Sindaco afferma l'impossibilità giuridica di modificare le aliquote, restano pertanto confermate le aliquote del 2014. Precisa inoltre che per gli immobili inagibili la relativa quota è garantita dallo Stato.

Il Sindaco pone a votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione sopra riportata che ottiene il seguente risultato, come reso noto dal Presidente assistito dagli scrutatori:

La votazione per alzata di mano dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri votanti n. 9

Consiglieri astenuti: n. 0

voti favorevoli n. 6

Voti contrari: n.3 (Paoloni, Verdicchio, Taccari)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Con l'esito della votazione sopra riportata

DELIBERA

1. DI APPROVARE LA PROPOSTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, con la seguente votazione palese che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
Consiglieri astenuti: n. 0
voti favorevoli n. 6
Voti contrari: n. 3 (Paoloni, Verdicchio, Taccari)
dichiara ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 il presente atto immediatamente eseguibile.”

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Catalini Ilenia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Appignanesi Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno 09-03-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale ed all'albo pretorio on line di questo Comune.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ilperché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva ildecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Appignanesi Giuliana

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Appignanesi Giuliana
